

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARTIOLI, DEL PACE, CHIAROMONTE, CIPOLLA, ZAVATINI, GADALETA, MARI, MODICA, COLAJANNI, BRUNI, VIGNOLO, FUSI, FABBRI, CAVALLI, CORBA, MARANGONI, POERIO, FERMARIELLO, MADERCHI, ZICCARDI, CALIA, D'ANGELOSANTE, PIVA, BORSARI, CEBRELLI, FILIPPA e ARGIROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1972

#### Provvedimenti

per il rilancio della produzione zootecnica nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi zootecnica che attraversa il nostro Paese è giunta ad un punto tale da non potersi superare se non con misure di eccezionale portata.

Essa investe particolarmente il nostro Paese nel momento in cui anche altri Paesi ad elevate produzioni zootecniche non sono più in grado di rifornire gli accresciuti consumi di tali prodotti, conseguenti al miglioramento del tenore di vita di popolazioni di molte aree a largo sviluppo industriale.

Il punto di rottura ormai raggiunto con la crisi della nostra zootecnia è da imputarsi fondamentalmente alla errata politica agraria condotta da troppo tempo nel Paese, la quale ha provocato quelle lacerazioni nel corpo sociale e nel tessuto economico di cui conosciamo gli effetti.

L'aumento degli squilibri territoriali conseguenti all'esodo dalle campagne e dalle montagne di masse contadine, l'aumento vertiginoso del costo della vita, la insufficienza di reddito e le insopportabili condizioni civili e sociali degli addetti all'agricoltura, fanno del problema agrario uno dei nodi centrali e sempre più condizionanti del nostro sviluppo economico.

L'esigenza quindi di un « rilancio della produzione zootecnica nazionale » non rappresenta solamente un fatto settoriale. Risponde bensì ad un vasto interesse generale, la cui realizzazione concorrerebbe ad ottenere uno sviluppo economico equilibrato.

Le recenti conclusioni della Conferenza nazionale sulla zootecnia, che tante speranze aveva aperto al momento del suo lancio,

pur evidenziando determinate esigenze, sono rimaste negli angusti limiti settoriali non sapendo dare, per il modo come la Conferenza stessa è stata impostata, avulsa dalla problematica regionale comunitaria, nonchè staccata dalle grandi forze sindacali, professionali e cooperative, prospettive di ampio respiro per l'azione pubblica da intraprendersi.

Unanime però è uscita dalla summenzionata Conferenza l'invocazione di provvedimenti incisivi sul piano legislativo, che non possono che essere raccolti da parte del Parlamento.

Alcuni dati, per quanto noti, ci pare servano a caratterizzare la gravità della situazione.

Dal 1956 al 1971 il consumo di carni bovine, suine, ovine, avicole ed altre, è passato da 44,3 chilogrammi a 55,3 chilogrammi *pro capite*.

La spesa globale per il consumo di carne ha raggiunto il 30 per cento delle spese per l'alimentazione. Se a ciò si aggiunge il consumo dei latticini, che è pari all'11,5 per cento, si ha che le produzioni zootecniche rappresentano il 41,5 per cento delle spese alimentari di ogni italiano.

Nello stesso periodo considerato, le importazioni di carni vive e macellate sono passate dal 42 al 57 per cento del nostro fabbisogno. Forte incremento hanno ottenuto anche le importazioni di latte e derivati, raggiungendo nel 1971 l'importo di ben 197 miliardi.

Si aggiunga a questo fatto che dal 1964 al 1971 l'incidenza del valore dei mangimi importati sul valore delle foraggere disponibili nel Paese è passata dal 25 al 44 per cento. In cifra assoluta il valore delle importazioni di cereali destinati all'industria mangimistica e di pannelli di farina di estrazione vegetale è stato valutato nel 1971 a ben 285 miliardi.

Da questi dati sommari emerge l'esigenza che il nostro Paese, lungi dal proporsi una assurda politica autarchica nel settore della produzione e della alimentazione zootecnica, operi una radicale inversione di tendenza capace nel giro di qualche anno di accre-

scere, puntando sullo sfruttamento delle risorse nazionali, tali produzioni.

È quanto ci si propone di ottenere col presente disegno di legge.

La proposta, contenuta nell'articolo 1, dell'istituzione di un fondo nazionale per lo sviluppo zootecnico dell'importo di lire 1.000 miliardi in cinque anni corrisponde a meno di un terzo della spesa che già il Paese annualmente sopporta per importare i prodotti necessari ai nostri consumi. Tale somma, per quanto onerosa per il bilancio statale, è certamente inferiore alle esigenze di un rilancio totale della nostra produzione zootecnica.

Le iniziative di molte Regioni, e persino di Istituti di credito che in modo autonomo prevedono forti incentivazioni nel settore, sono le testimonianze della accresciuta coscienza del problema anche a costo di elevati impegni finanziari.

L'articolo 4 stabilisce che il fondo non è sostitutivo, bensì aggiuntivo degli interventi che la CEE può disporre per finanziare i nostri programmi zootecnici, i quali debbono integrarsi ai programmi elaborati dalle Regioni.

Nel caso specifico del settore zootecnico il nostro Paese, dato il suo grado di inferiorità rispetto ai Paesi *partners* non può, nella difesa degli interessi nazionali, esimersi dall'attuare, pur nel rispetto degli obblighi comunitari, particolari misure, anche se temporanee, di salvaguardia che permettano quelle incentivazioni necessarie allo sviluppo della nostra economia.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono che il fondo è ripartito annualmente tra le Regioni le quali, con propri provvedimenti, finanziano sino alla disponibilità i loro piani regionali di sviluppo zootecnico.

Non solo questa misura risponde ad un preciso dettato costituzionale, che vuole le Regioni protagoniste della politica di programmazione economica, ma, nel caso specifico, la diversa realtà agraria suggerisce differenziazioni quanti-qualitative dell'intervento pubblico nel settore zootecnico. Tale principio trova la sua formulazione anche nell'articolo 7.

Nè si può scorgere contrasto fra questo principio e la programmazione nazionale poichè gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge precisano i fini generali che si vogliono ottenere.

Infatti negli orientamenti contenuti nei citati articoli si pone l'accento sull'esigenza di incrementare tutte le specie di animali, nonchè la produzione di tutti i derivati; dalla carne al latte.

Il nostro Paese non ha bisogno solo di carne bovina, bensì di tutte le specie di carne, di latte, di formaggi, di burro, eccetera. I proponenti ritengono limitativo, infatti, parlare di un « piano carne » e viceversa più corretto parlare di un « piano di sviluppo zootecnico », che ponga al centro la produzione di carne, specie bovina ed ovina.

Si pone inoltre l'esigenza di sfruttare tutte le possibili risorse foraggere. Non può essere concepibile un rilancio della produzione zootecnica nazionale senza pensare all'accrescimento delle disponibilità foraggere. Qualsiasi incentivazione che prescindesse da questo elemento si risolverebbe a favore dell'industria mangimistica e dei Paesi dei quali l'Italia è tributaria.

La Conferenza nazionale per la zootecnia ha infatti evidenziato come esistano ben 4 milioni di ettari di terra non convenientemente sfruttata a questo fine.

Di qui la proposta che, con una visione programmatica, molte di queste terre siano acquisite da enti pubblici e date in gestione alle forme associative e cooperative di produttori zootecnici, al fine di sfruttare detti terreni tramite l'irrigazione, la ristrutturazione colturale e fondiaria, ottenendo dai medesimi unità foraggere accresciute e a basso costo. Allo scopo di garantire lo sviluppo zootecnico nelle zone a tradizionale vocazione, si indica soprattutto l'esigenza di stimolare gli allevamenti nelle aree centro-meridionali ed insulari, nonchè in quelle collinari e montane del Paese.

È in queste zone, infatti, che gli investimenti pubblici nel settore zootecnico possono e debbono raggiungere un duplice scopo, quello economico e quello sociale, abbisognando queste zone di ristabilire un giusto equilibrio fra uomo e territorio.

Una moderna zootecnia, infatti, presuppone anche uno sviluppo industriale e per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti e per quanto riguarda la produzione dei beni strumentali necessari alla pratica zootecnica.

È appena il caso di ricordare le conseguenze calamitose, sia in pianura che in montagna, derivate dall'abbandono di interi territori e l'incidenza dei danni arrecati alla economia nazionale da tali eventi per comprendere come la presenza dell'uomo, soprattutto in montagna, sia, in una giusta misura, indispensabile.

Si indica ancora l'esigenza di uno stretto rapporto fra potere pubblico e forme associative e cooperative della produzione zootecnica, particolarmente nel momento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

È dimostrato da tutta la pubblicitica in materia come non sia sufficiente produrre bene, anche a bassi costi, per garantire il reddito al produttore e difendere nel contempo il consumatore.

Le strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, sorrette dal potere pubblico e gestite dai produttori associati, permettono a vantaggio di questi ultimi una più giusta remunerazione del loro lavoro e di raggiungere il consumatore senza il tagliaggio del valore aggiunto da parte di forze estranee al processo di formazione del reddito.

Si vuole ancora porre in condizione privilegiata l'azienda a conduzione contadina singola e associata. Questo per ragioni sociali ed economiche. Trattasi di categorie il cui reddito è dato fondamentalmente dal lavoro, reddito molto spesso insufficiente per vivere e ancor più per essere dedicato agli investimenti, che, specie nel settore zootecnico, sono a media e lunga durata. Ma il principio è tanto più importante se si considera che l'allevamento e la produzione zootecnica sono attualmente realizzati per oltre l'80 per cento da coltivatori manuali della terra.

Non esisterebbe per la nostra zootecnia alcuna valida soluzione a livello tecnico, economico e sociale senza una scelta precisa

verso il potenziamento dell'azienda coltivatrice singola o liberamente associata.

È da respingere pertanto la tesi secondo la quale sarebbe possibile « appaltare » la soluzione del problema zootecnico ad alcune concentrazioni finanziarie, affidando ad esse la creazione di grossi impianti di *feed-lot* con alcune centinaia di salariati dipendenti.

Da questa valutazione scaturisce la proposta di orientare l'intervento anche negli allevamenti a breve ciclo quando trattasi di aziende che occupano almeno un terzo della mano d'opera familiare necessaria alla sua conduzione. La grande impresa zootecnica industrializzata, staccata dalla terra, può benissimo operare senza alcun incentivo pubblico, disponendo di sufficienti capitali.

La opportuna differenziazione fra priorità ed esclusività dei finanziamenti, a seconda che trattasi di impianti di produzione o di trasformazione e di commercializzazione delle produzioni zootecniche, vuole appunto indicare che l'impresa coltivatrice, mentre a livello di produzione può avere validità, non ne ha alcuna a livello di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

L'articolo 5 affronta i criteri da usarsi nel riparto dei fondi fra le Regioni, i quali ribadiscono in sostanza le finalità che si intendono raggiungere.

Con l'articolo 8 si vuole affrontare un grosso problema che può condizionare lo sviluppo zootecnico nazionale.

Infatti, l'influenza negativa che sul piano del mercato viene prodotta dalla politica delle importazioni, ci fa indicare nell'AIMA lo strumento che, con funzioni differenti da quelle attuali, possa esercitare un controllo pubblico sulle importazioni, così come da più parti richiesto.

Uno specifico provvedimento legislativo in tal senso si rende indispensabile, per fare dell'AIMA uno strumento più adeguato alle esigenze, collegando più direttamente l'organismo alle Regioni ed alle organizzazioni dei produttori e rendendo così valido lo sforzo programmatico che da queste forze viene prodotto.

L'articolo 9 sottolinea il valore del ruolo di coordinamento, a cui le Regioni devono assolvere, delle attività degli strumenti pubblici di interesse zootecnico.

L'armonizzazione di tali iniziative coi piani regionali di sviluppo zootecnico diviene un fatto imprescindibile.

Così dicasi per quanto concerne gli impianti pubblici di interesse zootecnico, quali i macelli, le centrali del latte, eccetera, la cui ristrutturazione non può che essere collegata ai piani regionali di sviluppo zootecnico, per cui si afferma il principio della concessione in gestione di tali strumenti alle forme associative e cooperative fra produttori.

L'articolo 10 pone il problema dell'assorbimento nel presente provvedimento delle disposizioni contenute nella vigente legislazione in materia zootecnica.

Essa infatti è contemporaneamente dispersiva e centralistica e quindi incapace di cogliere le esigenze scaturenti dal nuovo ordinamento statale, che affida alle Regioni molti compiti demandati prima al potere centrale; ma soprattutto è inadeguata, e nella copertura finanziaria e nei meccanismi di intervento, a cogliere le diverse situazioni esistenti nel Paese.

Per il reperimento dei fondi per far fronte ai finanziamenti (articolo 11) si suggerisce l'iscrizione della spesa nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerandola non straordinaria ma ricorrente, al fine del rilancio complessivo della nostra economia.

Onorevoli senatori, le misure da noi proposte con questo disegno di legge non colgono tutte le esigenze atte ad uno sviluppo generale della nostra produzione zootecnica, soprattutto per l'inadeguatezza dei finanziamenti in esso indicati. Restano aperti altri problemi legislativi riguardanti la politica fiscale, il settore distributivo e molti altri ancora.

Riteniamo, tuttavia, che l'approvazione di questo disegno di legge da parte di tutti i colleghi rappresenti un serio contributo al rilancio della nostra zootecnia.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito un fondo nazionale dell'importo di lire 1.000 miliardi, da assegnare in cinque annualità alle Regioni, come dal successivo articolo 3, allo scopo di assicurare il rilancio della zootecnia nazionale, con particolare riguardo alla produzione di carne, mediante il potenziamento dell'azienda coltivatrice singola e associata, per fornire al Paese le produzioni zootecniche necessarie a meglio far fronte alle accresciute esigenze dei consumi, a contenere le importazioni, a concorrere alla diminuzione del costo della vita, attraverso i seguenti criteri:

a) incrementare e migliorare il patrimonio e la produzione degli animali bovini, ovini, equini, suini ed avicunicoli, sì da permettere l'accrescimento della produzione di carne e dei prodotti lattiero-caseari;

b) rendere possibile la riduzione dei costi dell'alimentazione animale mediante l'utilizzo e il miglioramento di tutte le risorse foraggere, tramite le necessarie opere di irrigazione, conversione colturale e riassetto degli ordinamenti fondiari, agrari e di gestione;

c) potenziare gli attuali insediamenti zootecnici e soprattutto accrescerli nelle zone insufficientemente dotate del Paese;

d) favorire lo sviluppo delle forme associative e cooperative fra produttori, nella fase di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni zootecniche.

**Art. 2.**

Nella realizzazione degli orientamenti fissati nel precedente articolo, l'intervento deve essere prioritariamente rivolto allo sviluppo

dell'allevamento bovino e di quello ovino incentivando: l'acquisto di soggetti miglioratori maschi e femmine anche da latte; la produzione nazionale di soggetti per l'ingrasso; gli incroci con razze da carne; i centri di svezzamento e di ingrasso per vitelli; l'aumento del peso di macellazione dei soggetti da carne, nonchè i ricoveri e le attrezzature per gli allevamenti e le case per gli addetti ai lavori di stalla.

I suddetti interventi debbono accompagnarsi allo sfruttamento di tutte le possibili risorse foraggere, quali: l'acquisizione di terre incolte o mal coltivate, in proprietà o in affitto a lunga durata, da parte degli enti di sviluppo, consorzi fra enti locali, comunità montane, da affidare in gestione a cooperative e a forme associative per l'allevamento zootecnico; l'irrigazione; la facilitazione della conversione dei tradizionali ordinamenti colturali con particolari incentivazioni, in modo da accrescere le produzioni foraggere e dei cereali da foraggio, nonchè i centri associati per la produzione di mangimi concentrati.

Per la realizzazione degli orientamenti di cui all'articolo 1, lettera *c*), senza trascurare le zone zootecnicamente dotate, dovranno, nel rispetto delle indicazioni operative delle lettere *a*) e *b*), incentivarsi in misura accresciuta le iniziative riguardanti le zone a scarso insediamento zootecnico quali quelle centro-meridionali e insulari e soprattutto quelle di collina e di montagna.

In tali zone, al fine anche di riprodurre un equilibrio fra uomo e territorio, dovranno prevedersi forme speciali di incentivazione delle imprese zootecniche, valutate in un giusto rapporto tra economicità e funzione sociale.

Per la realizzazione degli orientamenti di cui all'articolo 1, lettera *d*), l'azione deve essere tesa a sviluppare la cooperazione, le forme associative, la gestione associata da parte dei produttori agricoli di attrezzature collettive e pubbliche, onde rafforzare il loro potere contrattuale e contribuire alla realizzazione del diretto collegamento tra la produzione, la distribuzione e il consumo.

**Art. 3.**

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi suddivisi in cinque annualità di 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal successivo articolo 5.

**Art. 4.**

I finanziamenti provenienti dalla Comunità economica europea, destinati allo sviluppo zootecnico, sono aggiuntivi e non sostitutivi del fondo di cui all'articolo 1 e debbono essere indirizzati alla realizzazione dei programmi regionali di sviluppo zootecnico.

**Art. 5.**

La Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sentito il CIPE, effettuerà annualmente entro il primo semestre il riparto tra le Regioni del fondo, tenuto conto:

1) dei programmi generali pluriennali di sviluppo zootecnico elaborati dai Consigli regionali e delle priorità annuali della loro realizzazione;

2) della carenza di patrimonio zootecnico in rapporto agli ettari di terreno atto o convertibile allo sviluppo delle produzioni foraggere;

3) per le zone insufficientemente dotate di insediamenti zootecnici, della funzione sociale dell'allevamento come componente di un equilibrio umano e territoriale.

**Art. 6.**

Le Regioni elaboreranno i loro programmi pluriennali e annuali di sviluppo zootecnico nel pieno rispetto degli articoli 1 e 2, per la realizzazione dei quali, con propri provvedimenti legislativi, stabiliranno la de-

stinazione dei finanziamenti che, con diversa entità incentivante e secondo i propri fini statutari, sotto forma di contributo e di credito agevolato, terranno conto in primo luogo della necessità di garantire un'equa remunerazione del lavoro impiegato nell'attività zootecnica.

#### Art. 7.

Destinatari dell'intervento pubblico di cui alla presente legge sono i diretti coltivatori di aziende agricolo-zootecniche, singoli o associati, e le cooperative fra lavoratori agricoli di conduzione di terreni.

È altresì da considerarsi prioritario l'intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati e delle cooperative di braccianti, nella realizzazione degli impianti di produzione (stalle sociali, aziendali e relativa attrezzatura).

Per la realizzazione degli impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e per la produzione mangimistica, gli interventi sono esclusivamente riservati alle forme associative e cooperative tra produttori.

Possono inoltre concedersi particolari incentivazioni agli allevamenti a ciclo breve a favore di quegli allevatori che impiegano nel processo di allevamento almeno un terzo della mano d'opera familiare.

#### Art. 8.

Le importazioni del bestiame da ristallo, da riproduzione, da macello, le carni macellate e i prodotti destinati all'alimentazione del bestiame sono sottoposti, per quanto riguarda qualità, quantità e prezzo, al controllo dell'AIMA, che lo esercita attraverso i suoi organi decentrati, opportunamente integrati dalle rappresentanze dei Consigli regionali e delle associazioni dei produttori zootecnici.

Per i fini suddetti, l'AIMA può altresì provvedere all'importazione diretta dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, gravando il prezzo dei medesimi del solo costo di servizio.



Il Governo, nel rilascio e nella revoca delle licenze di importazione, dovrà avvalersi del parere dell'AIMA.

Art. 9.

È compito delle Regioni provvedere al coordinamento su scala regionale delle iniziative pubbliche svolte da istituti ed enti pubblici di interesse zootecnico, quali quelle dirette al risanamento del bestiame, alla selezione genetica, alla sperimentazione e alla ricerca scientifica, in modo da rendere armonica l'azione di tali enti coi programmi regionali di sviluppo zootecnico.

È altresì compito delle Regioni il coordinamento e la programmazione della ristrutturazione degli impianti pubblici di interesse zootecnico, quali macelli, centrali del latte, mercati alla produzione, facilitando la concessione della gestione di tali strumenti alle forme cooperative ed associative dei produttori.

Art. 10.

Sono abrogate, per quanto dispongono in materia di incentivazione allo sviluppo zootecnico, le leggi: 6 luglio 1912, n. 832, 27 novembre 1956, n. 1367, 8 agosto 1957, n. 777, 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910, e 4 agosto 1971, n. 592.

Art. 11.

La spesa connessa all'applicazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di 200 miliardi annui dal 1973 al 1977.